



CIRCOLARE N° 46-2016 DEL 8 AGOSTO 2016

FORMATORI PER LA SICUREZZA Aggiornamento professionale

Come ricordato nelle precedenti circolari, la figura del formatore per la sicurezza è regolamentata dal decreto interministeriale relativo ai *Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro* pubblicato il 18 marzo 2013 sulla G.U. n. 65.

La pubblicazione stabilisce anche la data di **entrata in vigore** del decreto, fissata dodici mesi dopo la pubblicazione dell'avviso stesso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Quindi il **18 marzo 2014 è entrato in vigore** il decreto interministeriale sulla qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Ad oggi sono quindi richiesti ai formatori un prerequisito (il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado) ed uno dei sei criteri individuati; ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: **conoscenza, esperienza e capacità didattica**.

I criteri sono poi applicabili a tre diverse aree tematiche:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione.

Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo "aggiornamento professionale") con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

Cosa succederà il 18 marzo 2017?

Per tutti i formatori che, alla data di entrata in vigore del decreto erano risultati già qualificati perché in possesso dei requisiti previsti, dovranno dimostrare l'**aggiornamento** professionale.

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, **alternativamente:**

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. .. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il **triennio** decorre dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè il 18 marzo 2014) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.